



## Aspettando il mansionario dei lavoratori sportivi

**Biancamaria STIVANELLO**

Avvocato in Padova

20 Gennaio 2024



**L'elenco delle mansioni sportive non riconducibili alle sette figure di lavoratori tipizzate dalla riforma dello sport ancora non è stato approvato, con tutte le incertezze, a tutti i livelli, che questo comporta nella vita dei**

**sodalizi sportivi. Nell'articolo che segue, in attesa del provvedimento, cerchiamo di fare chiarezza sul c.d. mansionario dei lavoratori sportivi**

Oltre ad atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico e sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, l'art. 25 del d.lgs. 36/21 prevede un secondo gruppo di lavoratori sportivi riferito a ogni altro tesserato che svolge mansioni necessarie per lo svolgimento di

attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva. L'individuazione di queste ulteriori figure, che potremmo considerare specialistiche e/o ausiliarie – ma parimenti indispensabili all'esercizio dell'attività sportiva – richiede, a seguito delle modifiche apportate dal correttivo *bis*, l'approvazione di un **decreto ministeriale**, all'esito di un *iter* che vede coinvolti vari soggetti istituzionali, primi fra tutti le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva.

L'**elenco delle mansioni** sportive approvato dal ministero tarda ad arrivare e permane dunque da mesi una pesante situazione di incertezza in ordine all'inquadramento di tanti collaboratori che svolgono ruoli imprescindibili per la pratica sportiva, a tutti i livelli. Soprattutto bisogna evidenziare che i sodalizi sportivi, a stagione sportiva inoltrata, non dispongono ancora dei parametri necessari per pianificare i costi dell'organigramma e programmare al meglio le attività agonistiche, didattiche e formative in base alle risorse disponibili, non potendo ancora identificare completamente il personale inquadrabile secondo la disciplina speciale del lavoro sportivo avvalendosi della maggiore sostenibilità di costi, oneri e adempimenti; allo stato attuale infatti, può essere estremamente **rischioso considerare come lavoratori sportivi i tesserati che non rientrano in una delle sette figure tipiche**.

In attesa del provvedimento cerchiamo di fare chiarezza sul c.d. mansionario dei lavoratori sportivi.

Partendo dai requisiti richiesti dalla norma evidenziamo che **anche detti lavoratori devono essere tesserati** (e quindi per ruoli corrispondenti a una delle tipologie di tesseramento previste da statuti e regolamenti di ciascun organismo affiliante) e svolgere mansioni:

- a. necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva;
- b. previste dai regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva;
- c. trasmesse dalle federazioni al Coni o Cip e da questi al Dipartimento per lo Sport;
- d. approvate con decreto dal Ministro dello Sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Va innanzitutto posta l'attenzione sui requisiti di cui alla lett. a) e b) che, in base al tenore letterale della disposizione, devono sussistere congiuntamente. L'area delle mansioni – seppure necessarie e indispensabili per la pratica dello sport – è quindi circoscritta a quelle che siano contemplate dai regolamenti tecnici delle federazioni. Possiamo in altri termini affermare che il legame funzionale e il concetto di “**mansione necessaria**” sia delimitato dal legislatore mediante rinvio alle norme regolamentari dell'ordinamento sportivo.

Al riguardo appare significativa anche la modifica apportata dal correttivo *bis* sul punto, perchè rispetto alla prima formulazione, (“*regolamenti degli enti affilianti*”), il testo novellato specifica ulteriormente che deve trattarsi di regolamenti “*tecnici*” della “*singola disciplina*”. Si dovrà pertanto attingere dai predetti regolamenti di FSN e DSA e non da generici provvedimenti, delibere o circolari che abbiano elencato diverse figure e ruoli anche non previsti dai regolamenti. La nuova disposizione ha infatti una **portata diversa rispetto a quanto era stato a suo tempo affermato nella circolare INL n.1/2016** sull'applicazione dell'abrogato regime dei compensi sportivi di cui all'art.67 co.1 lett.m): quel provvedimento di prassi infatti demandava l'individuazione delle mansioni necessarie a “*regolamenti e indicazioni*”, mentre l'art. 25 menziona esclusivamente i regolamenti tecnici.

L'elenco – che potremmo denominare “mansionario ministeriale” per differenziarlo dai mansionari federali – sarà tenuto dal Dipartimento e potrà essere aggiornato annualmente. Le federazioni infatti, sempre tramite il Coni o Cip, dovranno

comunicare **entro il 31 dicembre** di ogni anno altre mansioni necessarie previste dai rispettivi regolamenti per l'aggiornamento dell'elenco, previa approvazione ministeriale. In mancanza di aggiornamenti si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

Superfluo ricordare che **il rapporto di lavoro sportivo potrà essere instaurato solo in relazione alle figure inserite nell'elenco**, dovendo fare ricorso invece all'inquadramento di diritto comune per tutti gli altri lavoratori e collaboratori, anche se adibiti a mansioni indispensabili per l'esercizio dell'attività sportiva. E di qui l'impellenza del provvedimento attuativo.

Ma a che punto siamo?

Dalla nota del Dipartimento DPS-0017227 del 9/12/2023, inviata alle federazioni e per conoscenza al Coni e al Cip, apprendiamo che la griglia di mansioni elaborate dalle federazioni ha richiesto un'ampia istruttoria in ragione dell'incompletezza dell'elenco, perché *"non sono state indicate le specifiche norme dei regolamenti tecnici che prevedono le mansioni necessarie allo svolgimento delle singole discipline sportive. In alcuni casi, nemmeno le stesse mansioni sono state individuate in modo specifico, bensì con generico riferimento a categorie ampie o macroaree"*.

Il Dipartimento ha formulato quindi richiesta di integrazioni, invitando a far pervenire, entro i successivi 7 giorni, l'elenco delle mansioni con indicate chiaramente:

a) *il nome tecnico della mansione;*

b) *la descrizione del suo oggetto e delle competenze richieste per la corrispondente qualifica;*

c) *la **specifica disposizione del regolamento tecnico** che certifichi che la mansione è necessaria per lo svolgimento dell'attività sportiva, in conformità alle disposizioni degli organismi*

*internazionali che regolano la disciplina sportiva*

nonché di **allegare copia** del regolamento di riferimento.

La nota “boccia” anche le mansioni di carattere amministrativo gestionale – inserite da alcuni organismi – in quanto escluse espressamente dalla categoria dei lavoratori sportivi e invita a **non inserire** nemmeno **le mansioni delle figure tipizzate dalla norma** (atleta, allenatore, istruttore, diretto tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) che, effettivamente, sono qualificati *ex lege* come lavoratori sportivi. Lo scopo evidentemente è quello di snellire e semplificare la formazione dell’elenco, procedendo all’istruttoria finalizzata a verificare esclusivamente se le mansioni specificamente individuate e descritte sono previste dagli allegati regolamenti.

Decorso il (breve) termine concesso per le integrazioni dovrebbe dunque essere di prossima adozione il decreto di approvazione dell’elenco.

Il tenore del comunicato non lascia molto spazio al “totomansioni” perché pare evidente che il dicastero abbia adottato una linea interpretativa rigorosa, frenando le istanze e la visione delle federazioni che tendenzialmente avevano inserito figure indubbiamente essenziali e imprescindibili per la pratica sportiva – come addetti alla sicurezza e all’assistenza degli atleti o alla logistica – ma non specificamente individuate dai regolamenti tecnici.

Sulla scorta di vari regolamenti esistenti possiamo quindi delineare tra i possibili lavoratori sportivi i dirigenti accompagnatori, i dirigenti addetti agli arbitri e sempre in via esemplificativa, alcuni ruoli di gara specialistici come raccattapalle, segnapunti, mopper e simili.

Il lavoro di classificazione delle mansioni approntato dalle federazioni, può comunque rappresentare un valido punto di

riferimento per la catalogazione delle professionalità del comparto sportivo, riferite non solo ai lavoratori sportivi in senso proprio – tipizzati dalla norma o inseriti nell’elenco – ma più in generale ai lavoratori del settore, anche in prospettiva di nuovi CCNL siglati dalle federazioni. Nell’immediato tuttavia si auspica che il primo elenco venga licenziato a breve. La nota del 9 dicembre scorso rappresenta che il provvedimento è *“in corso di predisposizione”*, non rimane che attendere fiduciosi.

---

---

### **Biancamaria STIVANELLO**

Avvocato cassazionista con studio in Padova dal 1994. Si occupa di diritto e fiscalità dello sport dilettantistico e del Terzo Settore, prestando attività di consulenza e assistenza, in sede stragiudiziale e giudiziale. Svolge attività di formazione per quadri e dirigenti di associazioni e società sportive dilettantistiche e di enti non profit nell’ambito degli Enti di Promozione Sportiva, degli Enti di Promozione Sociale e di alcuni progetti ed eventi della Scuola dello Sport del CONI. Pubblicista e Direttore di PQM notiziario della Camera Civile degli Avvocati di Padova “Alberto Trabucchi”. Dal 2019 socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.